Codice A1811A

D.D. 19 settembre 2018, n. 2916

Ferrovia Novara-Seregno, autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 60 alla deroga delle distanze legali di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753/80: mantenimento in opera di porzione di fabbricato, posto nella fascia di rispetto ferroviaria alla progr. Km 55+475 in comune di Galliate (NO).

PREMESSO CHE

Ferrovienord con nota prot. n. 114 del 05/09/2018 acquisita agli atti, nella medesima data, con prot. n. 39991, ha presentato l'istanza del proprietario, Sig. Vella Carlo Alberto, intesa ad ottenere l'autorizzazione, in sanatoria, ai sensi dell'art. 60 alla deroga delle distanze legali di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753/80. Gli interventi in sanatoria realizzati nell'unità abitativa, posta nella fascia di rispetto ferroviaria alla progr. Km 55+475, in Comune di Galliate (NO), Via Archimede n. 34, individuata al Fg. 21, mappale 277, sub. 14 sono i seguenti:

- 1 recupero del cassero esistente in ampliamento dell'unità abitativa ad esso adiacente distribuita su tre livelli che, nel dettaglio, è consistito nella realizzazione di una terza camera da letto e di un secondo bagno al piano primo e di un altro locale sgombero e di un ripostiglio pertinenziali al secondo piano;
- 2 formazione di nuovo solaio nel cassero per creazione del secondo piano ed ampliamento sempre a questo livello del balcone a ballatoio con mensole;

Con la medesima nota Ferrovienord, in ottemperanza al D.M. 5 agosto 2016 e alla nota dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) prot. n. 4554 del 26.04.2017, che attribuisce la competenza relativa al nulla osta sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario ai gestori delle infrastrutture di cui all'elenco allegato al D.M. 05.08.2016, ha dichiarato che non ha nulla da osservare in ordine alla sicurezza, alla conservazione e all'eventuale ampliamento della ferrovia (previsto in variante esterna all'abitato), alla natura dei terreni e a particolari circostanze locali per quanto riguarda l'accoglimento della pratica.

Ferrovienord ha vincolato il parere favorevole di cui sopra alla registrazione, da parte del richiedente con oneri a proprio carico, del presente atto presso l'ufficio dei registri immobiliari del Comune di Galliate.

Le opere oggetto di sanatoria in deroga non risultano conformi alle concessioni edilizie ottenute per la realizzazione del fabbricato consistendo in varianti realizzate in assenza di specifica autorizzazione.

Il Comune di Galliate in data 27/07/2018, con nota prot. 18224, acquisita agli atti in data 30/07/2018 con prot. n. 35124, ha espresso ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 31 del 07.08.2006, parere tecnico urbanistico favorevole.

In data 11/09/2018, con nota prot. n. 40748, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014.

In data 13/09/2018, Ferrovienord a mezzo posta elettronica ha inviato a questo Settore una planimetria, acquisita agli atti in data 14/09/2018 con prot. n. 41421, dalla quale si evince che l'eventuale raddoppio della ferrovia è previsto in variante esterna all'abitato del Comune di Galliate e pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Regionale n. 16/R del 28/12/2006, le opere oggetto di richiesta non ne pregiudicano la realizzazione.

CONSIDERATO CHE

la distanza minima del fabbricato oggetto di richiesta di ampliamento in sanatoria, comprensivo dei suoi aggetti, dal bordo della massicciata ferroviaria della linea Novara-Seregno è pari a mt 24,05, come si evince dalla sezione longitudinale della Tavola 1 bis facente parte della documentazione progettuale allegata dal proponente all'istanza di sanatoria in oggetto;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga in sanatoria ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 2 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti, da parte della Società Concessionaria della ferrovia Novara-Seregno, il il parere favorevole alle opere in sanatoria e il Nulla Osta ai fini della sicurezza ai sensi del D.M. 5 Agosto 2016, nonchè il parere tecnico-urbanistico favorevole, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R, da parte del Comune di Galliate;

il Richiedente ha dichiarato:

- che preso atto della preesistenza della linea ferroviaria e della situazione dei luoghi, esprime la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza del fabbricato alla rotaia, ai disagi che ne potrebbero derivare e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa di indennizzi di sorta da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario.

Allegata all'istanza è stata presentata la verifica del clima acustico, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento Regionale n. 16/R, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dalla quale si evince la conformità dello stesso alla normativa vigente.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto il D.M. 5 agosto 2016;

vista al nota ANSF prot. n. 4554 del 26.04.2017;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota di Ferrovienord prot. 0000114 del 05/09/2018;

vista la nota del Comune di Galliate prot. n. 18224 del 27/07/2018;

vista la nota di questo Settore prot. n. 40748 in data 11/09/2018;

vista la comunicazione di Ferrovienord del 13/09/2018 acquisita agli atti in data 14/09/2018 con prot. n. 41421;

IL DIRIGENTE determina

di rilasciare, al sig. Vella Carlo Alberto, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Comune di Galliate (NO), via Archimede n. 34, l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, del D.P.R. n. 753/80 per opere consistenti nell'ampliamento di alloggio esistente sul lato destro della ferrovia Novara-Seregno alla progr. Km 55+475, individuato con il sub. 14 al N.C.E.U. (fg. 21 mapp. 227) secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza, depositati in data 05/09/2018 ed acquisiti agli atti con prot. n. 39991;

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

I richiedenti, a propria cura e spese dovranno trascrivere gli estremi del presente provvedimento presso l'ufficio dei Registri Immobiliari del Comune di Galliate.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture Ing. Eriberto Naddeo

DL